



*Circolare n°4*

VA

Roma, 8 Febbraio 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

**OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

*Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.*

**1° Quesito:**

ditta individuale acquista bene in data 20/05/2020 del valore di € 37.000,00. Calcoliamo il credito di imposta al 6% (bene non 4.0) € 444,00 compensabile in 5 rate dal 01/01/2021.

Il bene viene venduto il 09/05/2022 al valore di € 22.000,00.

Come devo comportarmi con il calcolo della “restituzione” del credito dato che è stato venduto prima del 31/12/2022? Il credito con codice “6932” è stato utilizzato in compensazione per pari importo per l’annualità 2021. Le rate successive del credito non sono state utilizzate (ovviamente ora nel gestionale le ho sospese).

Chiedo cortesemente un aiuto dato che nella normativa viene indicato alla sezione “cessione del bene” “*il credito d’imposta è corrispondente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.*” E in modo pratico non lo riesco ad applicarlo.

Inoltre chiedo come mi devo comportare con il dichiarativo fiscale al quadro RU dove ovviamente per l’anno 2020 ho indicato l’investimento e nel 2021 la prima compensazione

**Risposta**

Il dettato del comma 1060 della Legge 178/2020 dispone la perdita della spettanza del credito di imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel caso in cui gli stessi siano ceduti prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione o di entrata in funzione. Questo significa che, nel caso di vendita prima del 31 dicembre 2022 di un bene acquistato nel corso del 2020 per un corrispettivo pari a Euro 37.000, non spetta alcuna quota del credito originariamente pari a Euro 2.200.

Prosegue il citato comma chiarendo che le eventuali quote già utilizzate in compensazione devono essere riversate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui siano venute meno le condizioni per la fruizione del credito. Di conseguenza, avendo ceduto il bene nel corso del 2022, la quota di credito già utilizzata in compensazione deve essere riversata entro il 30 novembre 2023 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2022).

Nulla dice la norma in merito alle modalità di indicazione in dichiarazione del credito non più spettante. Considerato che è venuta meno la spettanza del credito stesso e la quota utilizzata viene



riversata autonomamente, si potrebbe anche non indicare alcunché in dichiarazione. In alternativa si può indicare l'importo originariamente compensato e poi riversato nei rigli RU6 e RU8 per dare evidenza dell'iniziale utilizzo.

## 2° Quesito

Un nostro associato (S.r.l. - società di capitali) ha avuto un accertamento da parte della G.d.F. per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (a seguito di un incrociato con una impresa fornitore indagata per diversi reati).

L'accertamento si è chiuso con la ripresa di alcuni costi nei 5 anni per un totale di circa 120mila euro (in sostanza fatture di noleggio non ritenute inerenti perché poco documentate e perdite su crediti dedotti ma senza le prove dell'azione infruttuosa oltre al altri costi residuali considerati non deducibili).

Al termine il verbale ha accertato: infedele dichiarazione dei redditi, infedele dichiarazione IVA, illegittima detrazione IVA e infedele dichiarazioni periodiche IVA.

Nonostante alcuni costi ripresi potevano essere oggetto di dibattito con ragione in sede di contenzioso, si sono fatti dei conteggi e per convenienza teorica e si è preferito aderire al ravvedimento operoso.

Pertanto, prima che la G.d.F. chiudesse il verbale, in accordo con loro, si sono presentate le dichiarazioni dei redditi integrative, idem IVA e idem periodiche e si è provveduto a pagare nella totalità l'imposta accertata e le sanzioni ed interessi derivanti da ravvedimento operoso (il tutto proprio per convenienza economica immediata rispetto ad una ragione parziale in sede di ricorso ma con l'onere delle sanzioni intere).

Con il ravvedimento operoso si sono calcolate le sanzioni nella **misura di 1/5 del minimo** (sanzione base minima utilizzata **pari al 30% dell'imposta accertata**) - e quindi in definitiva la sanzione applicata è stata pari al 6% dell'imposta accertata - e si sono calcolati gli interessi in base al ritardo come di rito (applicando il ravvedimento operoso in base al D.lgs. 472/97 – art. 13 per l'ipotesi del PVC – lett. b-quater).

La G.d.F. ha chiuso il verbale prendendo atto nel verbale medesimo del ravvedimento operoso pagato e allegando al verbale medesimo tutte le dichiarazioni integrative presentate e tutti i pagamenti da ravvedimento effettuati e ha inviato all'Agenzia delle Entrate il tutto.

Ora l'Agenzia delle Entrate ci ha convocato con invito (proprio ieri) e ha eccepito l'errato calcolo delle sanzioni da Ravvedimento operoso.

A loro dire la sanzione base minima da utilizzare su cui applicare la misura di 1/5 del minimo **doveva esser il 90% dell'imposta accertata (e non il 30%)** e di conseguenza la sanzione da pagare doveva essere il 18% (e non il 6%).

Sostengono questo alla luce dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 42/E del 12 ottobre 2016 - punto 3.1.1 - e tabella riepilogativa a pag. 36 della medesima (errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali).

Pertanto ritengono valido il Ravvedimento Operoso applicato ma chiedono un versamento integrativo di sanzione – in sintesi – pari al 12% (18 dovuto meno 6 pagato) dell'imposta accertata [ *p.s.: la cosa strana che un anno fa ho chiuso due P.V.C. proprio con l'Agenzia delle Entrate e in tale sede abbiamo applicato le sanzioni nella **misura di 1/5 del minimo** (sanzione base minima utilizzata **pari al 30% dell'imposta accertata**) - e quindi in definitiva la sanzione applicata è stata*



*pari al 6% dell'imposta accertata – e loro hanno preso atto e chiuso l'accertamento senza nulla eccepire ]*.

Personalmente ho fatto una accurata ricerca nelle banche dati e anche in rete ma in nessun caso ho trovato un riferimento che la sanzione base minima da utilizzare per il calcolo del Ravvedimento operoso su cui applicare la misura di 1/5 del minimo **deve essere il 90% dell'imposta accertata**. Chiedo pertanto un Vostro autorevole parere e – se è corretto l'ipotesi 30% applicata - la documentazione che devo esibire al prossimo incontro con la funzionaria dell' Agenzia delle Entrate (**fissato per il giorno 28 dicembre p.v.**) a sostegno e prova che abbiamo ben operato.

### **Risposta**

Dal quesito si comprende che si è adottata la procedura del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b)-quater D.Lgs. n. 472/1997, riguardante il caso di contestazioni già effettuate dall'Amministrazione Finanziaria.

Per valutare la correttezza delle somme versate a titolo di ravvedimento operoso, sarebbe, quindi, necessario conoscere esattamente quali siano le contestazioni elevate dalla Guardia di Finanza, al fine di determinare i minimi previsti per le relative sanzioni amministrative applicabili.

Peraltro, si rileva che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, riguardante l'infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, prevede una sanzione amministrativa che va dal **90 al 180%** della maggiore imposta dovuta. La stessa misura di sanzione è prevista dal comma 4 dell'articolo 5, riguardante l'infedele dichiarazione Iva. L'articolo 13 dello stesso decreto prevede una sanzione del **30%** per gli omessi versamenti d'imposta.

Per quanto esposto nel quesito, quindi, sembrerebbe che la posizione dell'A.d.E. fosse corretta in quanto la misura di 1/5 va applicata al minimo del 90% previsto per la violazione della infedele dichiarazione.”

### **3° Quesito**

Un nostro associato ha firmato un preventivo di spesa per l'acquisto di un POLVERIZZATORE KUHN pagando un acconto del 20%+iva22% il 27/12/2021 fatturato regolarmente nella stessa data. Rientra quindi nella casistica del credito di imposta per l'anno 2021 del 50% dell'importo dell'investimento.

A dicembre 2022 nel momento della consegna del bene e quindi della fatturazione del saldo, hanno deciso di prenderla in leasing e non in proprietà.

Quindi il concessionario ha emesso nota credito al nostro socio per l'importo dell'acconto versato il 27/12/2021 **NON HA RESTITUITO LA SOMMA PAGATA COME ACCONTO** ma l'ha trasformata in maxicanone nel contratto di leasing.

La fattura di acquisto del Polverizzatore emessa alla SOCIETA' di LEASING è datata 17/12/2022. Alla luce di quanto esposto il nostro associato per l'acquisto di questo POLVERIZZATORE ha diritto al credito di imposta 4.0 anno 2021 per il 50% dell'investimento oppure al credito di imposta 4.0 anno 2022 per il 40% dell'investimento? Non abbiamo trovato informazioni su questa specifica casistica. Il bene è stato appena interconnesso quindi devo inserire ora l'importo del credito spettante.

### **Risposta**



**Confederazione Agromeccanici  
e Agricoltori Italiani**

L'Agenzia delle Entrate ha in più documenti di prassi richiamato il concetto della sostanziale neutralità della scelta tra investimento diretto e mediante leasing. Questo significa che le medesime agevolazioni spettanti nel caso di acquisto diretto, devono spettare anche nel caso di acquisto mediante contratti di locazione finanziaria (Circolare 9/2021, Circolare 4/2009, Risposta 826/2021). Inoltre, il fatto che l'acquisto del bene avvenga da parte della società di leasing non ha rilevanza ai fini della determinazione del momento dell'investimento, rappresentando unicamente una scelta operativa della società utilizzatrice. Prova ne è che la società di leasing (o concedente), pur acquistando il bene, non ha diritto a fruire del credito di imposta.

Tanto premesso, richiamando il contenuto della Risposta 826/2021 in materia di iperammortamento, ai fini della determinazione della misura del credito di imposta si deve prendere in considerazione il momento in cui l'ordine è stato accettato dal fornitore e il momento in cui l'acconto, pari almeno al 20%, è stato versato. Considerando che questo è stato versato entro il 31 dicembre 2021, la società matura il diritto al credito nella misura del 50%.

Il momento da cui il credito detto credito può essere fruito, invece, decorre dal momento in cui il bene risulta interconnesso. Pertanto, essendo stato interconnesso nel 2023, il credito potrà essere utilizzato a decorrere da quest'esercizio in tre quote annuali di pari importo.

Cordiali saluti.

Area Legale  
Dott.ssa *Valentina Aloï*

